

**XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
LECCE | 6-8 OTTOBRE 2022**

**Mozione per la richiesta di interventi concreti
volti alla riforma della Giustizia Tributaria**

presentata da:

**AVV. FLAVIO LUIGI ROMITO
(Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di BARI)**

* * *

PREMESSO CHE

Il Parlamento, nella seduta del 9 agosto 2022, ha approvato la riforma della Giustizia Tributaria, con giudici di ruolo e assunti per concorso pubblico.

Un cambio di passo storico, necessario per garantire autorevolezza e professionalità alla figura del decidente e alla giurisdizione stessa.

Conciliazione ad opera del giudice, creazione di una sezione civile tributaria in Cassazione, ammissibilità della prova testimoniale scritta in giudizio, giudice monocratico per le cause di valore fino a tremila euro: sono i punti salienti della riforma.

Destano, tuttavia, non poche perplessità alcune scelte del legislatore che non si pongono a garanzia del diritto dei cittadini, del giusto processo e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

Si fa riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che continuerà a gestire la giurisdizione tributaria, impedendone così la totale indipendenza.

E ancora: l'accesso alla carriera giudicante anche ai laureati in economia; nessuna specializzazione nella difesa, che sarà ancora aperta a figure professionali diverse rispetto agli avvocati; la previsione di un patentino per il buon contribuente, con un percorso di premialità sul fronte del contenzioso, di facilitazione per la compensazione dei crediti fiscali; l'illusoria introduzione dell'onere della prova a carico dell'ufficio, istituto di garanzia processuale già esistente nel nostro ordinamento processuale e, infine, la mancata occasione di affidare la mediazione a un organo terzo ed esterno rispetto alle parti del processo.

Tutti elementi indicatori del mancato raggiungimento della chiesta parità tra le parti.

* * *

Di seguito, si riassumono gli aspetti critici della riforma, sui quali il Governo dovrà intervenire per allineare la “quinta magistratura” ai principi del giusto processo e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.

1. PATENTINO DEL CONTRIBUENTE

La riforma introduce un istituto che collega la buona patente fiscale a un *favor* processuale, legato alla sospensione della riscossione, senza la prestazione della garanzia.

Il timore è che si inneschi un pregiudizio all’interno del processo, connesso all’eventuale assenza di tale patentino e, dunque, all’esclusione *a priori* della concessione della sospensione provvisoria della riscossione in relazione all’atto impugnato, indipendentemente dalle ragioni sottese all’impugnazione.

Sul punto, è necessario intervenire affinché tale istituto venga rivisto e parametrato alle nuove esigenze e difficoltà economiche dei contribuenti - imprenditori e liberi professionisti per primi - considerando il periodo di crisi di liquidità e lavoro derivante dalla pandemia e dal delicato contesto geopolitico internazionale.

2. MEDIAZIONE

Anche sotto il profilo della mediazione, la riforma non è coraggiosa.

Nel nuovo assetto normativo, l’istituto del reclamo mediazione continua ad essere svolto dinanzi all’Agenzia delle Entrate.

L’esigenza deflattiva del contenzioso e il ruolo centrale assunto nel nuovo processo tributario fanno persistere l’esigenza che tale procedimento si svolga con soggetti terzi e indipendenti dal potere dell’ADE, al fine di assicurare l’imparzialità nella decisione preliminare della controversia e attuare il filtro deflattivo cui tale strumento è finalizzato.

3. ACCESSO IN MAGISTRATURA ANCHE PER LAUREATI IN ECONOMIA

La previsione dell’accesso in magistratura tributaria anche per i laureati in economia desta più di qualche perplessità, soprattutto per le funzioni dei giudici in Cassazione: non è chiaro come vi potranno accedere e che funzioni svolgeranno innanzi la Suprema Corte. Di certo non è pensabile un salto automatico come avviene per i giudici attuali.

In proposito, è necessario intervenire per comprendere quanto giovi l’ingresso in magistratura di figure professionali non ontologicamente connesse alla funzione di organo giudicante, soprattutto per i futuri giudizi in Cassazione.

4. MANCATA SPECIALIZZAZIONE DEI DIFENSORI

Non convince, inoltre, la scelta del legislatore di non prevedere una specializzazione - o meglio una scelta di professionalità- per la difesa dinanzi ai futuri Tribunali Tributari, ancora aperti a professioni diverse rispetto agli avvocati.

Una riforma che ha puntato sull’alta professionalità del nuovo giudice tributario aveva il dovere di soffermarsi anche sulla figura dei soggetti abilitati alla difesa dei contribuenti dinanzi alle Commissioni.

La figura dell'Avvocato sarà ancor più importante per garantire e assicurare una difesa del contribuente piena: garanzia che si manifesta non solo in una partecipazione tecnica e puntuale dal punto di vista procedurale, ma anche in una difesa soprattutto giuridica, volta all'interpretazione, attuazione e applicazione delle norme sostanziali a tutela dei propri assistiti.

5. MANCATA PREVISIONE DELLA PIATTAFORMA UNICA DIGITALE

Non è stato previsto, infine, alcun intervento per la realizzazione di una Piattaforma Unica Digitale del Processo Telematico, con utilizzo di strumenti di Giustizia Digitale che siano identici per tutti i tipi di processo, con modalità giuridiche e operative in linea e in applicazione di quelle previste per la Giustizia Digitale Civile: un grave ostacolo, che va rimosso quanto prima per garantire uniformità anche in tale fondamentale ambito.

CONSIDERATO CHE

la sessione congressuale appare il luogo deputato per proporre le istanze inerenti alla riforma della materia processuale tributaria, per far sì che diventi pensiero comune all'Avvocatura Italiana e da questa venga sposata in pieno.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXV Congresso Nazionale Forense, sessione ordinaria, a LECCE, a paritaria tutela di tutti gli iscritti all'ordine forense, di tutti i cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale, nonché nell'interesse del Paese,

CONFERISCE AMPIO MANDATO

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali di porre in essere ogni necessaria iniziativa, nelle sedi competenti e opportune, nella prospettiva di proporre e sostenere iniziative e interventi normativi, che recepiscano i principi sopra illustrati e richiamati.

Bari, 25 agosto 2022

AVV. FLAVIO LUIGI ROMITO

(Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di BARI)